

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3961 del 03/08/2023
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 27 E 28 - QUABAS S.P.A. RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), LOCALITÀ VALLONE, AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI (ANTINCENDIO) - PROC. PC03A0025 - SINADOC 36383/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4090 del 02/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre AGOSTO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 27 E 28 - QUABAS S.P.A. RINNOVO CON CAMBIO
TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA
PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC),
LOCALITÀ VALLONE, AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI
(ANTINCENDIO) - PROC. PC03A0025 – SINADOC 36383/2022.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 4000 del 30/03/2007 del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Trebbia e Taro di Piacenza della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rilascio della concessione (proc. PC03A0025) alla ditta EUROMEAT S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 01243900337) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale e igienico ed assimilati (antincendio) mediante n. 1 pozzo (avente portata massima di 24 l/s per uso industriale e 25,33 l/s per uso antincendio e volume di prelievo pari a 37.000 mc/anno), situato in Comune di Castelvetro P.no (PC) – Località Vallone, con scadenza fissata al 31/12/2015, successivamente prorogata, ex art. 24 della L.R. n° 22/2015, al 30/06/2016;
- il legale rappresentante della succitata ditta EUROMEAT S.r.l., ha presentato a ARPAE, richiesta di rinnovo (assunta al protocollo ARPAE con il n° 6821 in data 29/06/2016), della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo;
- il procedimento di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale ARPAE n. 73 del 15/07/2021, è di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;
- successivamente:
 - il suddetto legale rappresentante della succitata ditta EUROMEAT S.r.l., ha presentato a questo Servizio (pervenuta in data 27/10/2022 e assunta al protocollo ARPAE con il n. 177915) nuova istanza di rinnovo della concessione di cui trattasi;
 - in merito alla summenzionata istanza questo Servizio ha provveduto a:
 - ad effettuare la pubblicazione dell'avviso sul BURERT n. 363 del 07/12/2022 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti

al rilascio del provvedimento di concessione;

- ad acquisire i pareri espressi dagli Enti competenti: Provincia di Piacenza (con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 197810) e Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR – (con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 213727 in data 30/12/2022);
- la ditta sopra menzionata ditta EUROMEAT S.r.l. è stata fusa mediante incorporazione alla ditta QUABAS S.p.A. - C.F. e P.I.V.A. 00193030194 – il 29/06/2022 (come risulta dalla visura camerale);
- il legale rappresentante della suddetta ditta QUABAS S.p.A., che ora risulta anche nuova proprietaria del terreno ove è ubicato il pozzo di cui trattasi, ha presentato a questo Servizio istanza (assunta al protocollo ARPAE con il n° 811132 in data 09/05/2023), successivamente integrata con documentazione pervenuta in data 19/06/2023 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 106297), di cambio di titolarità (voltura a proprio nome a seguito passaggio di proprietà del fondo su cui insiste il pozzo), con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 76 dotato di tre colonne di emungimento distinte;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Castelvetro P.no (PC), Località Vallone, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 7, mappale n. 10016 (ex 237); coordinate UTM-RER: X: 578.698 Y: 995.690;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale (colonna 1) e igienico ed assimilati (antincendio – colonne 2 e 3);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 24 (colonna 1), l/s 24 (colonna 2) e 1,33 l/s (colonna 3);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 37.000;

DATO ATTO CHE il concessionario ha acquisito le certificazioni di prevenzione incendi dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (documenti agli atti);

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata ultima domanda (protocollo ARPAE n. 811132/2023) sul BURERT n. 164 del 21/06/2023 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "industriale" e "igienico ed assimilati";

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2023 (accordata la richiesta eccezione della prescrizione dei canoni pregressi fino all'anno 2010);
- ha versato la somma pari a 2.753,80 euro (2.441,08 euro per uso industriale e 312,72 euro per uso igienico ed assimilati) a titolo di deposito cauzionale (€ 1.757,50 il 10/05/2004, € 979,88 il 21/04/2023 e € 16,42 il 20/07/2023);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con cambio di titolarità della concessione codice pratica PC03A0025;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 27 e 28 R.R. 41/2001, alla ditta **QUABAS S.p.A.** - C.F. e P.I.V.A. 00193030194, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC03A0025, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 76 dotato di tre colonne di emungimento distinte;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Castelvetro P.no (PC), Località Vallone, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 7, mappale n. 10016 (ex 237); coordinate UTM-RER: X: 578.698 Y: 995.690;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale (colonna 1) e igienico ed assimilati (antincendio – colonne 2 e 3);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 24 (colonna 1), l/s 24 (colonna 2) e 1,33 l/s (colonna 3);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 37.000;
 - corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA – Confinato Superiore (limite acquifero A2 mt 135 da p.c.);
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2033**;

3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 31/07/2023;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2023 è stato pagato;
5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2.753,80 euro, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta **QUABAS S.p.A.** (C.F. e P.I.V.A. 00193030194) - codice pratica PC03A0025.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 76 - dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 20 e m 60 dal piano di campagna -, con 3 colonne filtranti distinte, tutte e 3 in PVC - le prime due del diametro di mm 250, equipaggiate con elettropompe sommerse della potenza di 30 kW, la terza del diametro di 114 mm, equipaggiata con elettropompa sommersa della potenza di 1,5 kW.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Castelvetro P.no (PC), Località Vallone, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 7, mappale n. 10016 (ex 237); coordinate UTM-RER: X: 578.698 Y: 995.690.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale (colonna 1) e igienico ed assimilati (antincendio – colonne 2 e 3).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 24 (colonna 1), l/s 24 (colonna 2) e 1,33 l/s (colonna 3) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 37.000.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA – Confinato Superiore (limite acquifero A2 mt 135 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **euro 2.753,80 (euro 2.441,08 per uso industriale e euro 312,72 per uso igienico ed assimilati).**

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **euro 2.753,80 (euro 2.441,08 per uso industriale e euro 312,72 per uso igienico ed assimilati)**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2033**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni

raccolte e registrate.

- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il legale rappresentante della ditta QUABAS S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. 00193030194), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 31/07/2023

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.